



COMUNE DI MARONE
Provincia di Brescia

N. 5 del Registro Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2025 (Legge 27 dicembre 2009 n. 160)

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventotto** del mese di **febbraio** con inizio alle **20:30** Casa Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** seduta **Pubblica** di **prima convocazione**.

Fatto l'appello nominale risultano:

NOMINATIVO	RUOLO	PRESENTE	ASSENTE	SEDE
1. RINALDI ALESSIO	SINDACO	Si		
2. ZANOTTI MAURO	CONSIGLIERE	Si		
3. NICHETTI SERENA	CONSIGLIERE	Si		
4. GHITTI MARCO	CONSIGLIERE	Si		
5. TOLOTTI FABIO	CONSIGLIERE	Si		
6. ZANOTTI FABIANA	CONSIGLIERE	Si		
7. UCCELLI ROSARIA	CONSIGLIERE	Si		
8. ZUCCHI ALBERTO	CONSIGLIERE	Si		
9. FENAROLI GABRIELE	CONSIGLIERE		Si	
10. CRISTINI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Si		
11. BONTEMPI SARA	CONSIGLIERE	Si		
12. TOMASI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Si		
13. GAMBA ANTONIO	CONSIGLIERE	Si		

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIOVANNI STANZIONE.

Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza ALESSIO RINALDI - SINDACO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone:

- al comma 748: *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento”;*

- al comma 749: *“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”;*

- al comma 750: *“L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento”;*

- al comma 751: *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”;*

- al comma 752: *“L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;*

- al comma 753: *“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”;*

- al comma 754: *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;*

Visto altresì l'art. 1, c. 744, L. n. 160/2019 che dispone: *“E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”;*

Richiamato, inoltre, l'art.1, cc. 756-757, L. n. 160/2019:

“756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”

Visto il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l'Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

Rilevato che i comuni, ai sensi dell'art. 1, c. 757, L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

Considerato che:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il prospetto delle aliquote relative al 2025 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2025;

Preso inoltre atto che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata, la Delibera C.C. n. 3 dell'11/03/2024 con la quale sono state approvate per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Vista l'esigenza di apportare alcuni aumenti alle aliquote IMU, al fine di garantire gli equilibri di bilancio in considerazione dei tagli operati dall'anno 2025 sulle spettanze erariali e dell'incremento delle spese correnti soprattutto nel settore sociale;

Visti, quindi:

a) l'art. 174, D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'art. 172, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

c) l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 è stato prorogato al 28 febbraio 2025 con decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024;

UDITO L'intervento del Sindaco il quale illustra le motivazioni che hanno portato l'amministrazione ad applicare l'aumento sottolineando come dal 2021 ad oggi ci sia stato un incremento della spesa sociale di circa il 140% a fronte di una diminuzione dei fondi trasferiti al Comune, come è possibile verificare dai seguenti prospetti:

Descrizione	Maggiori entrate	Minori entrate	Maggiori uscite
Incremento IMU 1,5 punti	95.000,00		
Fondo di solidarietà		36.000,00	
Rette Germoglio-Cordata			3.000,00
Collocamento in strutture soggetti a rischio			

			23.000,00
Rette ricovero anziani			39.000,00
totali	95.000,00	36.000,00	65.000,00
Differenze tra il 2024 e il 2025			
Fondo solidarietà 2024 = € 434.000,00			
Fondo solidarietà 2025 = € 398.000,00			

Capitolo	Descrizione	Annualità				
		2025	2024	2023	2022	2021
28800	Rette Germoglio-Cordata	70.000,00	67.000,00	58.471,47	54.631,16	57.441,16
27110	Collocamento in strutture soggetti a rischio	67.000,00	44.000,00	8.034,35	-	-
29260	Rette ricovero anziani	52.000,00	13.000,00	21.279,99	21.342,00	-
27600	Servizi scolastici in favore dei disabili (Assistenza ad personam)	77.000,00	80.000,00	74.726,63	70.280,66	49.472,14
29000	Trasferimenti per servizi sociali a Comunità Montana, UDP	31.000,00	39.200,00	25.501,10	21.964,69	18.509,17
Totali		297.000,00	243.200,00	188.013,54	168.218,51	125.422,47

con un evidente aumento dei costi pari al 140%,

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Preso atto del parere preventivo di regolarità tecnica, contabile e di correttezza dell'azione amministrativa espresso per quanto di competenza dalla Responsabile dell'area amministrativo-contabile, ai sensi dell'art.147/bis, D.Lgs. 267/2000, come integrato dal D.L.174/2012, convertito con legge 213/2012;

Con voti unanimi favorevoli palesemente legalmente espressi da n.12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di **approvare** per l'anno di imposta 2025 il seguente prospetto delle **aliquote** per l'applicazione dell'IMU, come generato dall'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e allegato alla presente quale parte integrante:

Prospetto aliquote IMU - Comune di MARONE

ID Prospetto 8060 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,55%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,01%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,01%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,01%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 17/2/2025 alle 16:02:35

2. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025;
4. di stimare in € 425.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2025 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
5. di provvedere entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160, pena inefficacia della stessa;

Infine, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni, con la seguente votazione, resa per alzata di mano il

CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco,

CON VOTI unanimi favorevoli palesemente legalmente espressi da n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, immediatamente eseguibile.

N.B. Per quanto non riportato si fa richiamo alla registrazione stessa depositata agli atti di questo Comune e disponibile su cd, o scaricabile su USB, a semplice richiesta degli interessati

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2025 (Legge 27 dicembre 2009 n. 160)

VISTO PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA E DI CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Vista la deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000

Marone, lì 17/02/2025

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. GIOVANNI STANZIONE
(Firmato Digitalmente)

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2025 (Legge 27 dicembre 2009 n. 160)

VISTO PREVENTIVO DI REGOLARITA'CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis, del D.Lgs. 267/2000

Marone, lì 17/02/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
Dott. GIOVANNI STANZIONE
(Firmato Digitalmente)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO ALESSIO RINALDI <i>(firmato digitalmente)</i>	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIOVANNI STANZIONE <i>(firmato digitalmente)</i>
--	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIOVANNI STANZIONE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati dell'ente ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.